

**TESTO COORDINATO NON AVENTE VALORE LEGALE REDATTO A MERO SCOPO CONSULTIVO
E NELLE MORE DELLA PUBBLICAZIONE DEL TESTO REGIONALE COORDINATO UFFICIALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 agosto 2017, n. 0198/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Modifiche ed integrazioni approvate da:

DPRReg. 18/12/2017, n. 0282/Pres. (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

L.R. 12/2018, art. 8, c. 20 (B.U.R. 28/3/2018, S.O. n. 20).

L.R. 20/2018, art. 2, c. 38 (B.U.R. 16/8/2018, S.O. n. 35).

DPRReg. 17/12/2018, n. 0233/Pres. (B.U.R. 27/12/2018, n. 52).

DPRReg. 20/01/2020, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/01/2020, n. 10).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 111, L.R. 13/2020 (B.U.R. 1/7/2020, S.O. n. 23).

DPRReg. 3/12/2020, n. 0170/Pres. (B.U.R. 16/12/2020, n. 51).

DPRReg. 27/02/2024, n. 026/Pres. (B.U.R. 13/03/2024, n. 13).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e oggetto

Art. 1 bis Definizioni

Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

TITOLO II

IMPORTO MINIMO DEI CONTRIBUTI, REGIMI DI AIUTO, AMMONTARE DEGLI INCENTIVI E DIVIETO DI CUMULO

Art. 3 Importo minimo dei contributi

Art. 4 Regimi di aiuto e intensità degli incentivi

Art. 5 Cumulo dei contributi "de minimis"

Art. 6 Cumulo dei contributi in esenzione

Art. 7 Soggetti esclusi

TITOLO III

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI AZIENDALI, CONSULENZE, COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO

Art. 8 Soggetti beneficiari

Art. 9 Iniziative finanziabili

Capo I

Contributi volti a favorire gli investimenti aziendali

A cura del Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore

P.O. coordinamento delle attività in materia di promozione e incentivazione delle imprese sociali e della cooperazione sociale

Art. 10 Investimenti e spese ammissibili

Art. 10 bis Investimenti e spese non ammissibili

Capo II

Contributi per consulenze

Art. 11 Attività finanziabili e spese ammissibili

Capo III

Contributi per spese di costituzione e primo impianto

Art. 12 Attività finanziabili e spese ammissibili

Capo IV

Contributi per spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006

Art. 13 Spese ammissibili per la modificazione dello statuto ai fini dell'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006

TITOLO IV

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991, PER COSTI SALARIALI E COSTI PER PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E ALLA FORMAZIONE

Art. 14 Soggetti beneficiari

Art. 15 Definizione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Capo I

Contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 finalizzati a favorirne l'occupazione

Art. 16 Iniziative finanziabili

Art. 17 Spese ammissibili

Art. 18 Contributi per il mantenimento in occupazione di persone svantaggiate e spese ammissibili

Capo II

Contributi a copertura dei costi di trasporto derivanti dall'occupazione di persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 con disabilità

Art. 19 Iniziative finanziabili e spese ammissibili

Capo III

Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Art. 20 Iniziativa finanziabile

Art. 21 Spese ammissibili

Capo IV

Contributi per l'adattamento dei posti di lavoro, per l'acquisto di attrezzature e ausili a seguito dell'occupazione di lavoratori con disabilità

Art. 22 Contributi per l'adattamento dei posti di lavoro, per l'acquisto di attrezzature e ausili a seguito dell'occupazione di lavoratori con disabilità da concedere in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014

Capo V

Contributi a favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, concernenti il lavoro protetto

Art. 23 Contributi per costruzione, installazione e ammodernamento di stabilimenti

TITOLO V

CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZIATE E PER LA COPERTURA DEI COSTI PER PROGETTI DI SVILUPPO CONGIUNTO DELLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZIATE

Art. 24 Soggetti beneficiari

Art. 25 Iniziative finanziabili e spese ammissibili

TITOLO VI

FINANZIAMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991, TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991

Art. 26 Soggetti beneficiari

Art. 27 Regime di aiuto applicabile

Art. 28 Iniziative finanziabili

Art. 29 Spese ammissibili

Art. 30 Ammontare del finanziamento

TITOLO VII

PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 31 Progetti di promozione della cooperazione sociale

TITOLO VIII

PROCEDIMENTO DI INCENTIVAZIONE

Art. 32 Riparto delle risorse

Art. 33 Modalità di presentazione delle domande

Art. 33 bis Domanda di contributo

Art. 33 ter Domanda di finanziamento

Art. 34 Nota informativa

Art. 35 Istruttoria della domanda di incentivo

Art. 36 Procedimenti contributivi riguardanti i beni immobili

Art. 37 Formazione delle graduatorie, riparto e concessione degli incentivi

Capo I

Rendicontazione della spesa

Art. 38 Presentazione della rendicontazione delle spese

Art. 39 Modalità di rendicontazione delle spese relative ai contributi

Art. 39 bis Modalità di rendicontazione delle spese relative ai finanziamenti di cui al titolo VI

Art. 40 Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

A cura del Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore

P.O. coordinamento delle attività in materia di promozione e incentivazione delle imprese sociali e della cooperazione sociale

Capo II

Liquidazione, rideterminazione e sospensione dell'erogazione dell'incentivo

Art. 41 Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

Art. 41 bis Liquidazione e rideterminazione del finanziamento concesso

Art. 42 Sospensione dell'erogazione degli incentivi

Art. 43 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

Art. 44 Sospensione e interruzione

Capo III

Obblighi dei beneficiari e controlli

Art. 45 Obblighi dei beneficiari

Art. 46 Vincolo di destinazione

Art. 47 Variazioni soggettive dei beneficiari di contributi

Art. 48 Ispezioni e controlli

Capo IV

Rinvii, abrogazioni e norme transitorie

Art. 49 Rinvio

Art. 50 Rinvio dinamico

Art. 51 Abrogazioni

Art. 52 Norme transitorie

Art. 53 Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

- 1.** Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi.
- 2.** Il presente regolamento stabilisce, altresì, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006 le modalità per la realizzazione e il sostegno di progetti, non aventi natura di attività economica, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché stabilisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della medesima legge regionale, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti a favore di enti pubblici, compresi quelli economici, e di società di capitali a partecipazione pubblica volti a incentivare la stipulazione delle citate convenzioni.
- 3.** Gli interventi di cui al presente regolamento vengono attuati mediante erogazione di contributi e finanziamenti, nel rispetto della legge regionale 20/2006 e nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, di seguito GUUE, serie L del 15 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», di seguito regolamento (UE) -«*de minimis*» generale, ovvero del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE serie L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, di seguito regolamento (UE) «*de minimis*» nel settore agricolo, ovvero nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria).
- 4.** Sono concessi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 20/2006, contributi per le seguenti iniziative:
 - a)** realizzazione di investimenti aziendali, di cui al titolo III, capo I, articolo 10, in osservanza dei regolamenti (UE) «*de minimis*» generale ovvero nel settore agricolo o dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014;
 - b)** acquisizione di servizi di consulenza concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui al titolo III, capo II, articolo 11 in osservanza dei regolamenti (UE) n. «*de minimis*» generale ovvero nel settore agricolo o dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014;
 - c)** costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali, di cui al titolo III, capo III, articolo 12, in osservanza dei regolamenti (UE) «*de minimis*» generale ovvero nel settore agricolo;
 - d)** (ABROGATO).
- 5.** Sono concessi contributi, ai sensi degli articoli 14, comma 3, della legge regionale 20/2006 e 8, comma 18, della legge regionale 12/2018 per le seguenti iniziative:
 - a)** assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori, di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nelle categorie dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 4) e 99), del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza dell'articolo 32 di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo I, articolo 16, comma 1, lettera a);
 - b)** assunzione con contratto di lavoro subordinato (anche in qualità di soci lavoratori) di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, rientranti nella categoria dei lavoratori con disabilità di

cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza dell'articolo 33 di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo I, articolo 16, comma 1, lettera b);

c) mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006, impiegate con contratto di lavoro subordinato in osservanza dei regolamenti (UE) «*de minimis*» generale ovvero nel settore agricolo, di cui al titolo IV, capo I, articolo 18;

d) (ABROGATA);

e) costi salariali del personale dedicato alle seguenti attività e nel rispetto delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria di seguito richiamata:

1) assistenza di persone svantaggiate assunte rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 4) e 99), del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3 di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo III, articolo 20, comma 1, lettera a),

2) assistenza di persone svantaggiate assunte rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori con disabilità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014, in osservanza dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, di cui al titolo IV, capo III, articolo 20, comma 1, lettera b);

3) assistenza e formazione di persone svantaggiate occupate rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006, in osservanza dei regolamenti comunitari «*de minimis*» generale e nel settore agricolo, di cui al titolo IV, capo III, articolo 20, comma 1, lettera c).

f) (ABROGATA);

g) (ABROGATA);

h) (ABROGATA);

i) (ABROGATA).

6. Sono concessi contributi, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 20/2006, per le seguenti iniziative:

a) costi esterni sostenuti dai consorzi di cooperative sociali iscritti nella sezione c) dell'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo, in relazione alla fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate, per la parte non coperta dal corrispettivo prestato dalle cooperative medesime destinatarie dei servizi, in osservanza dei regolamenti (UE) «*de minimis*» generale ovvero nel settore agricolo, di cui al titolo V, articolo 25, comma 1, lettera a);

b) progetti di creazione, sviluppo e rafforzamento di reti di cooperative sociali, in osservanza dei regolamenti (UE) «*de minimis*» generale ovvero nel settore agricolo, di cui al titolo V, articolo 25, comma 1, lettera b).

7. Sono concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006, agli enti pubblici, anche economici, e alle società di capitali a partecipazione pubblica aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, con l'esclusione delle società partecipate dall'Ente Regione, per l'acquisizione di beni e servizi forniti dalle cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo e loro consorzi attraverso convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, in osservanza dei regolamenti (UE) n. «*de minimis*» generale ovvero nel settore agricolo, di cui al titolo VI, articolo 28.

8. Sono concessi contributi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, a cooperative sociali e loro consorzi iscritti all'Albo e alle associazioni regionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo per progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV della legge regionale 20/2006, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali, in osservanza qualora ne ricorrano i presupposti applicativi, dei regolamenti (UE) «*de minimis*» generale ovvero nel settore agricolo, di cui al titolo VII, articolo 31.

Art. 1 bis

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a)** “contributi” gli incentivi regionali a favore delle cooperative sociali e loro consorzi iscritti all’Albo nonché delle associazioni regionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo;
- b)** “finanziamenti” gli incentivi regionali a favore degli enti pubblici, anche economici, e delle società di capitali a partecipazione pubblica;
- b bis)** “mantenimento in occupazione” la permanenza del lavoratore nella condizione di occupato per una durata minima e continuativa di 12 mesi più un giorno.

Art. 2

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal titolo III:

- a)** le cooperative sociali che forniscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, iscritte nella sezione a) dell’Albo;
- b)** le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo;
- c)** i consorzi di cooperative sociali di cui all’articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell’Albo;

2. Possono beneficiare dei contributi previsti dal titolo IV le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo.

3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal titolo V i consorzi di cooperative sociali di cui all’articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell’Albo.

4. Per l’ammissibilità a contributo i soggetti richiedenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono:

- a)** essere iscritti all’Albo;
- b)** aver approvato il bilancio sociale ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 20/2006, ove obbligati alla data di presentazione della domanda;
- c)** rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- d)** applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, lettere d), e) ed f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;
- e)** adempiere agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
- f)** non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- g)** non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

5. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal titolo VI gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, con l’esclusione delle società partecipate dall’Ente Regione.

6. Possono beneficiare dei contributi previsti dal titolo VII le cooperative sociali iscritte alle sezioni a) e b) dell'Albo e i consorzi di cooperative sociali iscritti alla sezione c) dell'Albo in possesso dei requisiti di cui al comma 4, nonché le associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

TITOLO II

IMPORTO MINIMO DEI CONTRIBUTI, REGIMI DI AIUTO, AMMONTARE DEGLI INCENTIVI E DIVIETO DI CUMULO

Art. 3

(Importo minimo dei contributi)

1. Non sono finanziate le domande di contributo per le quali il contributo erogabile risulti inferiore a euro 1.000,00.
- 1 **bis**. I contributi pari o superiori alla soglia di cui al precedente comma 1 sono concessi ed erogati in euro interi, con arrotondamento dei relativi decimali in conformità alle ordinarie regole aritmetiche.

Art. 4

(Regimi di aiuto e intensità degli incentivi)

1. Gli incentivi in regime di aiuti «*de minimis*» di cui all'articolo 1, sono concessi in osservanza delle pertinenti condizioni stabilite dalla Commissione europea per gli aiuti «*de minimis*» generale e nel settore agricolo.
2. I contributi concessi ed erogati in osservanza del regime di aiuti in esenzione di cui al regolamento (UE) 651/2014, non possono superare le soglie previste dall'articolo 4 del medesimo regolamento comunitario.
3. I contributi sono in ogni caso concessi, anche in quota parte, nel limite delle risorse disponibili del bilancio regionale dell'anno di presentazione delle domande.
4. I regimi di aiuto applicabili e le intensità di aiuto sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 5

(Cumulo dei contributi "de minimis")

1. Gli incentivi in regime di aiuti «*de minimis*» di cui all'articolo 1, sono concessi in osservanza delle pertinenti condizioni di cumulo stabilite dalla Commissione europea per gli aiuti «*de minimis*» generale e nel settore agricolo.

Art. 6

(Cumulo dei contributi in esenzione)

1. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in esenzione ai sensi del presente regolamento, possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - b) con altri aiuti, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – solo se tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto previsto o del limite massimo di importo applicabile all'aiuto in questione in base al medesimo regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in esenzione non possono essere cumulati con aiuti concessi in "de minimis", anche ai sensi del presente regolamento, relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli relativi agli aiuti previsti al capo III del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), gli aiuti concessi in esenzione a favore dei lavoratori con disabilità possono essere cumulati, relativamente agli stessi costi ammissibili, anche oltre la soglia massima applicabile in virtù del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, con altri aiuti concessi in esenzione, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti in qualsiasi periodo durante il quale i lavoratori con disabilità siano stati impiegati.

3 bis. (ABROGATO).

Art. 7

(Soggetti esclusi)

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) «*de minimis*» generale i settori di attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento

1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) «*de minimis*» nel settore agricolo i settori di attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B bis che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono esclusi dall'applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. In conformità a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014, sono escluse dall'ambito di applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014 le imprese in difficoltà, fatte salve le specifiche fattispecie di deroga ivi disciplinate.

4. Gli allegati B, B bis e C al presente regolamento sono aggiornati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia cooperazione sociale, di seguito Servizio competente, da pubblicarsi nel sito www.regione.fvg.it, al fine di consentirne l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea in materia.

TITOLO III

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI AZIENDALI, CONSULENZE, COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO

Art. 8

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi disciplinati dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c), nel rispetto delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata all'articolo 1, comma 4:

a) le cooperative sociali che forniscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, iscritte nella sezione a) dell'Albo;

b) le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo;

c) i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell'Albo.

2. (ABROGATO).

3. (ABROGATO).

Art. 9

(Iniziativa finanziabili)

1. Sono oggetto di contributo le seguenti iniziative:

a) realizzazione di investimenti aziendali;

b) acquisizione di servizi di consulenza concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di lavoro;

c) costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali e loro consorzi.

d) (ABROGATO).

Capo I

Contributi volti a favorire gli investimenti aziendali

Art. 10

(Investimenti e spese ammissibili)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata dall'articolo 1, comma 4, lettera a), sono ammissibili a contributo le spese per investimenti aziendali riferite alle seguenti iniziative:

- a) acquisto e costruzione di immobili aziendali;
- b) ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali;
- c) acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature;
- d) acquisizione dei beni di cui alle lettere a) e c) tramite contratti di locazione finanziaria che prevedono l'opzione di acquisto della proprietà, nel limite massimo del valore di mercato dei beni, esclusa quindi, la locazione finanziaria di ritorno;
- e) acquisto di beni immateriali.

2. (ABROGATO).

3. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili le seguenti spese:

- a) per l'acquisto di immobili, inclusi i terreni;
- b) per la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza;
- c) per l'esecuzione dei lavori.

4. (ABROGATO).

5. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili le seguenti spese, a condizione che l'immobile, al momento di presentazione della domanda di contributo, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia, sia di proprietà del soggetto richiedente ovvero sia nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46, e che il proprietario presti il proprio assenso scritto ai lavori:

- a) costi dei lavori per le ristrutturazioni edilizie;
- b) costi dei lavori per l'ampliamento degli immobili aziendali esistenti;
- c) costi dei materiali utilizzati per i lavori, comprensivi delle spese di trasporto;
- d) costi per interventi di manutenzione ordinaria;
- e) costi per interventi di manutenzione straordinaria;
- e bis) costi per l'installazione e la modifica di impianti.

5 bis. Gli investimenti aziendali inerenti i lavori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), relativi alle nuove costruzioni di immobili oppure realizzati sul patrimonio edilizio esistente sono quelli descritti dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, articolo 4.

6. (ABROGATO).

7. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili le seguenti spese:

- a) costi per l'acquisto di impianti di produzione;
- b) costi per l'acquisto di automezzi nuovi di fabbrica, compresi optional e accessori escluse le imposte d'immatricolazione e costi di messa in strada;

c) costi per l'acquisto di macchine funzionali alla produzione di beni e servizi, compresi i costi per il loro trasporto e la loro messa in opera;

d) costi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici nuovi di fabbrica, compresi i costi per il loro trasporto e la loro messa in opera;

e) costi per l'acquisto di attrezzature strumentali per l'attività svolta dai soggetti beneficiari esclusi i materiali di consumo e purché vengano registrati nel libro dei cespiti;

e bis) costi per l'acquisto di attrezzature informatiche, compresi i costi accessori di installazione e configurazione e i software di funzionamento.

8. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera d), la spesa ammissibile è data dal prezzo finale per il riscatto del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, escluse tasse e spese varie, e deve essere corrisposto successivamente alla presentazione della domanda.

9. (ABROGATO)..

10. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili le seguenti spese:

a) costi per i contratti di know-how e per l'acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e d'uso;

b) costi per l'acquisto o la progettazione di software e siti web a esclusione dei canoni di manutenzione.

Art. 10 bis

(Investimenti e spese non ammissibili)

1. Relativamente all'iniziativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 10 e, a titolo esemplificativo, non sono mai ammesse le spese sostenute per:

a) acquisto di beni immobili e mobili non iscritti nel libro dei cespiti né assoggettati ad ammortamento ma registrati come costi d'esercizio e dedotti integralmente nell'esercizio in cui sono stati acquistati;

b) spese per lavori di costruzione di immobili aziendali o per lavori su immobili aziendali, lavori su impianti inclusi, qualora la domanda è presentata per una delle iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c), d) ed e);

c) acquisti di aziende o di rami d'azienda, spese di avviamento;

d) acquisto di beni e materiali di consumo;

e) scorte e rimanenze di magazzino;

f) canoni di manutenzione e/o assistenza continuativi o periodici;

g) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;

h) l'IVA, qualora e nella misura in cui non costituisce un costo, ed altre imposte, tasse, valori bollati;

i) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziati, ammende e penali.

j) spese notarili;

k) operazioni di lease-back;

l) acquisto di autovetture "a chilometri zero";

m) spese realizzate in economia e/o autofatturazione;

n) opere di abbellimento in generale;

o) acquisto di oggetti preziosi o antichi, tappeti, opere d'arte;

p) spese per materiali, beni o servizi di pubblicità.

Capo II

Contributi per consulenze

Art. 11

(Attività finanziabili e spese ammissibili)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 e delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata dall'articolo 1, comma 4, lettera b), sono ammissibili a contributo le spese riferite ad iniziative di consulenza volte al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) all'innovazione;
- b) alla promozione commerciale;
- c) alla qualità e certificazione dei prodotti e dei servizi;
- d) all'organizzazione aziendale;
- e) all'introduzione del bilancio sociale;
- f) al miglioramento dell'ambiente e delle condizioni dei luoghi di lavoro.

2. Le attività per l'innovazione di cui al comma 1, lettera a), consistono in:

- a) acquisizione di consulenze per l'analisi dei servizi offerti dalle cooperative sociali e per il loro miglioramento tramite l'acquisizione di nuove conoscenze e l'adozione di nuove tecnologie nelle fasi di produzione, commercializzazione e gestione;
- b) acquisizione di studi di fattibilità relativi alla produzione di nuovi servizi, alla loro commercializzazione e gestione utilizzando le nuove tecnologie della comunicazione (ICT).

3. Sono ammissibili le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza resi da un consulente o da una società di consulenza che svolge un'attività professionale, classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

4. Sono escluse le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza di natura continuativa o periodica ovvero rientranti nei costi ordinari di gestione della cooperativa sociale o del consorzio di cooperative sociali, per la fornitura di consulenze fiscali, legali, pubblicitarie o per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza sui posti di lavoro nonché le consulenze per la formazione.

Capo III

Contributi per spese di costituzione e primo impianto

Art. 12

(Attività finanziabili e spese ammissibili)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), nel rispetto delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata dall'articolo 1, comma 4, lettera c), possono beneficiare dei contributi le cooperative sociali e i consorzi che si sono costituiti successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell'anno precedente ed entro il termine di presentazione della domanda di contributo relativa all'anno in corso.

2. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) notarili e amministrative;
- b) per studi di consulenza e fattibilità tecnico-economica;
- c) per la locazione di immobili aziendali, sostenute nei primi 12 mesi dalla data di costituzione della cooperativa sociale;

d) per l'allacciamento alle reti idrica, energetica e telefonica.

3. Sono ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo, nei 12 mesi precedenti la data di costituzione della cooperativa sociale.

Capo IV

Contributi per spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006

Art. 13

(Spese ammissibili per la modificazione dello statuto ai fini dell'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006)

(ABROGATO).

TITOLO IV

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991, PER COSTI SALARIALI E COSTI PER PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E ALLA FORMAZIONE

Art. 14

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi disciplinati dal presente titolo le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo.

Art. 15

(Definizione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006)

1. Sono persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006:

a) i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 e, precisamente, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali.

2. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione. È fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Capo I

Contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 finalizzati a favorirne l'occupazione

Art. 16

(Iniziative finanziabili)

1. Nel rispetto delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), sono finanziabili le iniziative volte all'assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci lavoratori, dei seguenti soggetti:

a) persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006, a esclusione degli invalidi con disabilità, che rientrano anche nella categoria dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati;

b) persone con invalidità fisica, psichica e sensoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991.

2. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, alla persona svantaggiata assunta di cui al comma 1, lettera a), deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi, aumentata a 24 mesi nel caso di persona molto svantaggiata, pena la rideterminazione del contributo in proporzione al minore periodo di occupazione. I 12 mesi ed i 24 mesi di continuità occupazionale possono discendere sia interamente dal contratto di lavoro originario sia frazionatamente da più contratti successivi senza interruzione cronologica tra loro, purché ciascuno della durata minima prevista dalla legislazione vigente o dai contratti collettivi di settore.

3. A seguito dell'assunzione dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati ovvero con disabilità, deve determinarsi un aumento netto del numero complessivo di dipendenti della cooperativa beneficiaria rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, salvo che il posto o i posti occupati siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

4. Ai fini del calcolo del numero medio dei dipendenti lo stesso è espresso in Unità di Lavoro Anno, di seguito ULA. Un'ULA è pari a un lavoratore dipendente a tempo pieno che presta la sua opera continuativamente nell'arco dell'intero anno; conseguentemente i lavoratori a tempo parziale o con contratti a tempo determinato sono conteggiati in frazioni di ULA; sono considerati lavoratori dipendenti gli iscritti nel libro matricola della cooperativa e legati alla stessa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza; nei lavoratori dipendenti sono inclusi i soci della cooperativa che vi esercitano un'attività regolare e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dalla medesima; sono esclusi dal calcolo delle ULA i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e gli apprendisti o studenti con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento.

Art. 17

(Spese ammissibili)

1. Per l'iniziativa di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti, rispettivamente, ai 12 mesi successivi all'assunzione dei lavoratori svantaggiati e ai 24 mesi successivi all'assunzione dei lavoratori molto svantaggiati effettuata successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell'anno precedente ed entro il termine di presentazione della domanda di contributo relativa all'anno in corso.

2. Per l'iniziativa di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti all'anno di presentazione della domanda di contributo relativi a lavoratori con disabilità assunti anche nelle annualità precedenti alla domanda di contributo e occupati senza soluzione di continuità.

Art. 18

(Contributi per il mantenimento in occupazione di persone svantaggiate e spese ammissibili)

1. Nel rispetto delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata dall'articolo 1, comma 5, lettera c), sono concessi contributi a copertura dei costi salariali per il mantenimento in occupazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006, a condizione che esse siano impiegate esclusivamente con contratto di lavoro subordinato.

2. Per l'iniziativa di cui al comma 1 sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti **a tutti i 12 mesi dell'anno precedente quello** di presentazione della domanda di contributo.¹

2 bis. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli previsti all'articolo 16 a valere sulle stesse spese ammissibili, anche se concessi in annualità contributive precedenti quella dell'anno di presentazione della domanda.

2 ter. I lavoratori di cui al comma 1 devono risultare occupati alla data del **31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento dei costi salariali di cui al comma 2.**²

¹ Rettifica del 12/04/2024 a correzione di errore occorso in sede di coordinamento del testo.

² Vedere nota 1.

2 quater. Sono ammessi a contributo anche i costi salariali dei lavoratori svantaggiati che, pur nel rispetto della continuità occupazionale di almeno 12 mesi più un giorno di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera c), non coprono tutti i 12 mesi di cui al comma 2.³

Capo II

Contributi a copertura dei costi di trasporto derivanti dall'occupazione di persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 con disabilità

Art. 19

(Iniziativa finanziabili e spese ammissibili)

(ABROGATO).

Capo III

Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006

Art. 20

(Iniziativa finanziabile)

1. Nel rispetto delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata dall'articolo 1, comma 5, lettera e), sono concessi contributi a copertura dei costi salariali del personale dedicato alle seguenti attività e in osservanza dei seguenti criteri:

- a) assistenza di persone svantaggiate e molto svantaggiate come definite all'articolo 16, comma 1, lettera a); i costi salariali sono riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività;
- b) assistenza di persone svantaggiate con disabilità come definite all'articolo 16, comma 1, lettera b); i costi salariali sono riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività;
- c) assistenza e formazione di persone svantaggiate mantenute in occupazione come definite dall'articolo 13 della legge regionale 20/2006; i costi salariali sono calcolati in proporzione al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività.

2. Il personale dedicato deve essere in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza professionale, risultante da curriculum vitae, nel campo dell'assistenza di persone svantaggiate nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ovvero nel campo dell'assistenza e formazione nei casi di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

Art. 21

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo i costi salariali relativi alle iniziative di cui all'articolo 20 comma 1, lettera a), riferiti all'assistenza prestata nei 12 mesi successivi all'assunzione nel caso di assunzione di persone svantaggiate e nei 24 mesi successivi all'assunzione nel caso di assunzione di persone molto svantaggiate in relazione alle assunzioni effettuate successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo dell'anno precedente ed entro il termine di presentazione della domanda di contributo relativa all'anno in corso.

2. Sono ammissibili a contributo i costi salariali relativi all'iniziativa di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), riferiti all'anno di presentazione della domanda di contributo.

3. Sono ammissibili a contributo i costi salariali relativi all'iniziativa di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), riferiti al periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda di contributo.

4. (ABROGATO).

Capo IV

³ Vedere nota 1.

Contributi per l'adattamento dei posti di lavoro, per l'acquisto di attrezzature e ausili a seguito dell'occupazione di lavoratori con disabilità

Art. 22

(Contributi per l'adattamento dei posti di lavoro, per l'acquisto di attrezzature e ausili a seguito dell'occupazione di lavoratori con disabilità da concedere in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014)

(ABROGATO).

Capo V

Contributi a favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, concernenti il lavoro protetto

Art. 23

(Contributi per costruzione, installazione o ammodernamento di stabilimenti)

(ABROGATO).

TITOLO V

CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZiate E PER LA COPERTURA DEI COSTI PER PROGETTI DI SVILUPPO CONGIUNTO DELLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZiate

Art. 24

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi previsti dal presente titolo i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell'Albo.

Art. 25

(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. Nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 e delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata dall'articolo 1, comma 6, sono concessi contributi ai consorzi di cooperative sociali a copertura dei costi sostenuti successivamente alla presentazione della domanda di contributo per:

a) servizi esterni di consulenza e di assistenza imprenditoriale acquisiti dai consorzi di cooperative sociali beneficiari a favore delle cooperative sociali consorziate, non coperti dalle cooperative stesse, resi da un consulente o da una società di consulenza che svolge un'attività professionale coerente con il servizio prestato, classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente;

b) progetti di creazione, sviluppo o rafforzamento di reti di cooperative sociali aggregate a un consorzio di cooperative sociali che eroga servizi di tipo imprenditoriale, quali la promozione dell'attività della rete medesima, anche in nuove aree di mercato, la fidelizzazione della clientela, lo sviluppo di servizi innovativi in risposta ai bisogni delle famiglie e dei soggetti del territorio di riferimento, lo sviluppo del marketing.

2. Ai fini della prestazione del servizio di consulenza di cui al comma 1, lettera a), sono escluse le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza di natura continuativa o periodica ovvero rientranti nei costi ordinari di gestione del consorzio, per la fornitura di consulenze fiscali, legali, pubblicitarie o di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sui posti di lavoro.

3. Per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono ammesse le seguenti spese riferite ai primi 12 mesi dall'avvio del progetto:

a) costi per l'esecuzione del progetto e per l'assistenza tecnica a contenuto specialistico;

b) costi salariali del personale dipendente del consorzio con contratto a tempo indeterminato specificatamente dedicato allo sviluppo del progetto e in proporzione al tempo dedicato nei primi 12 mesi di avvio del progetto medesimo;

c) costi salariali del personale dipendente del consorzio per il coordinamento del progetto in proporzione al tempo dedicato nei primi 12 mesi di avvio del progetto medesimo;

d) costi per la promozione della rete, compresi i costi per la gestione e la manutenzione di siti internet dedicati.

TITOLO VI

FINANZIAMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991, TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991

Art. 26

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari dei finanziamenti disciplinati dal presente titolo gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, con l'esclusione delle società partecipate dall'Ente Regione, aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 27

(Regime di aiuto applicabile)

1. Agli enti pubblici economici o alle società di capitali a partecipazione pubblica, i finanziamenti sono concessi nel rispetto dei regolamenti (UE) «*de minimis*» generale ovvero nel settore agricolo.

Art. 28

(Iniziative finanziabili)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006, sono finanziate le iniziative per l'acquisizione di beni e servizi forniti dalle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, attraverso convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

2. La concessione dei finanziamenti è subordinata alla specifica indicazione negli elenchi del personale allegati alle convenzioni del numero di lavoratori svantaggiati impiegati per l'esecuzione della prestazione dedotta nella convenzione medesima e dell'obbligo per le cooperative sociali di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 29

(Spese ammissibili)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 28, comma 1, sono ammesse le spese relative alle prestazioni dedotte in convenzioni stipulate nei 12 mesi precedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, nonché le spese relative alle prestazioni dedotte in convenzioni stipulate entro il 31 luglio dell'anno di presentazione della domanda.

2. In caso di convenzione di durata pluriennale il finanziamento è erogato annualmente in proporzione ai costi annuali delle prestazioni dedotte in convenzione e calcolato ai sensi dell'articolo 30.

Art. 30

(Ammontare del finanziamento)

1. I finanziamenti di cui al presente titolo non possono superare il 40 per cento del valore della prestazione dedotta in convenzione.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono determinati in proporzione al numero di persone svantaggiate occupate per l'esecuzione della prestazione dedotta in convenzione e in proporzione al valore complessivo della prestazione medesima, applicando le formule di cui all'allegato D che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

TITOLO VII

PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 31

(Progetti di promozione della cooperazione sociale)

1. Nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 e, qualora ne ricorrano i presupposti, delle pertinenti condizioni di applicabilità degli aiuti fissate dalla disciplina comunitaria richiamata dall'articolo 1, comma 8, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006 la Regione può concedere contributi a favore delle cooperative sociali e loro consorzi iscritti all'Albo e delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, per la realizzazione di progetti volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo delle convenzioni – tipo, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, tra cooperative sociali e pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi; sono compresi i progetti concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e la raccolta ed elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali.

1 bis. Il progetto dev'essere avviato dopo la presentazione della domanda di contributo ed entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda medesima e deve avere una durata non superiore ai 12 mesi.

1 ter. È consentita una sola richiesta di proroga del termine dell'iniziativa progettuale a condizione che sia motivata da eventi eccezionali e imprevedibili e presentata prima della scadenza del termine fissato. La proroga è autorizzata dal Servizio competente per un periodo massimo di tre mesi.

2. I progetti di cui al comma 1 non devono avere a oggetto attività aventi natura economica, né rientrare nell'ambito dei servizi socio-assistenziali ed educativi.

3. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute dalle cooperative sociali o loro consorzi per lo svolgimento delle ordinarie attività d'impresa.

4. Se i progetti di cui al comma 1 sono realizzati dalla Regione nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 20/2006, il Servizio competente li realizza nel rispetto delle normative vigenti in materia.

5. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 1 costituisca aiuto di Stato, viene concesso in regime "de minimis" ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

TITOLO VIII

PROCEDIMENTO DI INCENTIVAZIONE

Art. 32

(Riparto delle risorse)

1. La programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziare annualmente a favore della cooperazione sociale e la loro riprogrammazione in relazione alle diverse linee d'intervento oggetto di incentivazione ai sensi degli articoli 10 e 14 della legge regionale 20/2006, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione.

Art. 33

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate dai soggetti richiedenti al Servizio competente prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 12, 16, comma 1, 18, 19 e 20. Per avvio dell'iniziativa si intende:

a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documento equivalente oppure, in mancanza dell'ordine, la data della prima fattura;

b) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio, quali in particolare la consulenza e lo studio di fattibilità, come indicata nel contratto o in documentazione equivalente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;

c) in tutti gli altri casi, la data della prima fattura o documento equivalente.

1 bis. Salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 12, 17, comma 1, 18, 21, commi 1 e 3 e 3, 25, comma 3, 29, 31 e 36, comma 6, le iniziative si concludono il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

2. Il soggetto richiedente presenta la domanda di incentivo, redatta a pena di inammissibilità su modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente, esclusivamente attraverso il sistema informatico denominato Istanze OnLine (IOL), accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale.

2 bis. Le domande di contributi sono presentate per la concessione di un contributo per ogni singola iniziativa, salvo quanto disposto dal comma 11; le eventuali ulteriori domande di contributi per la medesima iniziativa vengono istruite solamente dopo che sono state ammesse tutte le prime richieste avanzate dai beneficiari, nei limiti della capienza dei fondi stanziati.

2 ter. Le domande di contributi di cui al comma 2 bis presentate dallo stesso richiedente per la medesima iniziativa vengono istruite in ordine inverso d'arrivo.

2 quater. L'istruttoria della domanda di contributo è espletata con esclusivo riferimento all'iniziativa indicata nel modulo di domanda di cui all'articolo 33 bis, comma 1, lettera a), scelta tra quelle elencate nell'Allegato A.

3. Il termine per la presentazione delle domande di incentivo è perentorio, ed è compreso tra il 2 gennaio ed il 31 marzo; nel caso in cui tali termini ricadano in una giornata non lavorativa per l'ufficio competente, essi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo seguente. Le domande sono presentate a partire dalle ore 9.15 del giorno iniziale e sino alle ore 16.30 del giorno finale di presentazione delle stesse.

3 bis. L'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo rileva esclusivamente ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 37, comma 1, secondo periodo.

4. Le domande di incentivo presentate al di fuori dei termini di cui al comma 3 sono archiviate d'ufficio.

5. Le domande di incentivo si considerano validamente presentate solo se redatte e inoltrate per via telematica tramite il sistema IOL.

6. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande di incentivo, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema IOL.

7. (ABROGATO).

8. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema IOL sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale.

9. (ABROGATO).

10. (ABROGATO).

11. Le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che svolgono attività plurima possono presentare separate domande di contributo riferite sia a iniziative connesse in modo esclusivo all'erogazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi per i quali sono iscritte nella sezione a) dell'Albo sia a iniziative connesse in modo esclusivo all'esercizio di altre attività economiche per le quali le medesime cooperative sono iscritte nella sezione b) dell'Albo. La connessione tra l'iniziativa oggetto della richiesta di contributo e l'attività esercitata è descritta nella relazione illustrativa dell'iniziativa e attestata da idonea documentazione tecnico-contabile.

Art. 33 bis

(Domanda di contributo)

1. Costituiscono la domanda di contributo al fine dell'accesso agli aiuti di cui ai titoli III, IV, V e VII, quali parti integranti e sostanziali:

a) il modulo di domanda contenente, in particolare, gli elementi identificativi del soggetto richiedente, i dati essenziali dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo e le coordinate bancarie o postali per la liquidazione del contributo medesimo;

b) gli allegati obbligatori di cui ai commi 3 e 4, indispensabili per l'espletamento delle attività istruttorie disciplinate dagli articoli 35 e 36.

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 33, il modello di domanda e i modelli di dichiarazione e di relazione obbligatori elencati ai commi 3 e 4, lettere da a) ad e), sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente e devono essere utilizzati per la presentazione della domanda medesima a pena d'inammissibilità dell'istanza stessa.

3. Gli allegati obbligatori da presentarsi contestualmente alla domanda, a pena d'inammissibilità della domanda medesima, sono costituiti dai documenti, dalle dichiarazioni e dalla relazione seguenti:

a) la relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa;

b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il soggetto richiedente attesta i valori relativi agli elementi qualificativi previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 20/2006 di cui all'allegato E ovvero, nel caso di istanza presentata per l'accesso ai contributi di cui al titolo VII, i dati relativi agli elementi di valutazione dei progetti di cui all'allegato G bis;

c) la dichiarazione allegata alla domanda recante:

1) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, con cui il soggetto richiedente attesta i dati e le informazioni di cui al comma 6;

2) la dichiarazione in ordine agli elementi di cui al comma 7;

3) le dichiarazioni d'impegno di cui al comma 8.

4. Gli allegati obbligatori da presentarsi unitamente alla domanda trasmessa per l'accesso alle misure di contribuzione di cui al comma 1 a pena d'inammissibilità della domanda medesima, considerata, in particolare, la specificità dei singoli interventi, sono costituiti dai documenti e dalle dichiarazioni seguenti:

a) nel caso di domanda di contributo presentata in applicazione dei regimi di aiuto «*de minimis*» ovvero di aiuto di Stato, dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con cui il soggetto richiedente attesta le informazioni e i dati necessari a verificare l'osservanza nelle norme fissate in materia, rispettivamente, dei regimi di aiuto «*de minimis*» ovvero di aiuti di Stato di cui, in particolare, agli articoli 4, 5, 6 e 7 e indispensabili all'inserimento di detti aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e disciplinato nel regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico (MISE) 31 maggio 2017, n. 115;

b) nel caso di domanda di contributo presentata su delega del legale rappresentante, dalla delega o procura speciale o altro documento legittimante il soggetto terzo alla presentazione della domanda;

c) nel caso di costi salariali relativi alle iniziative di assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili di cui all'articolo 16 e del personale addetto alla loro assistenza e alla formazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), dichiarazione recante, in particolare, l'elenco del personale assunto ovvero del relativo personale addetto e il dettaglio dei relativi costi salariali mensili;

d) nel caso di costi salariali relativi alle iniziative di mantenimento in occupazione di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 18 e del personale addetto alla loro assistenza e alla formazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, recante, in particolare, l'elenco del personale mantenuto in occupazione ovvero del relativo personale addetto e il dettaglio dei relativi costi salariali mensili;

e) nel caso di costi salariali relativi al personale dedicato ai progetti di cui agli articoli 25, comma 1, lettera b) e 31, dichiarazione recante, in particolare, l'elenco del personale, le ore dedicate al progetto e i relativi costi salariali.

f) nel caso di costi salariali relativi al personale addetto all'assistenza ovvero all'assistenza e formazione dei lavoratori svantaggiati assunti ovvero occupati di cui all'articolo 20, dal curriculum vitae datato e sottoscritto dal medesimo personale addetto;

g) nel caso di acquisto di beni mobili e di prestazioni di servizi (inclusi i lavori inerenti gli immobili aziendali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b)) inerenti gli interventi contributivi di cui ai titoli III, V e VII, preventivi di spesa validi alla data di presentazione della domanda;

h) nel caso di acquisto di immobili aziendali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), copia del contratto preliminare di compravendita ovvero altro documento avente forza probatoria equivalente reso in forma di scrittura privata autenticata;

i) nel caso di acquisto di beni in locazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), copia del relativo contratto di locazione con evidenza della rata finale di riscatto del bene;

j) nel caso di costruzione di immobili aziendali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), o di lavori su immobili aziendali esistenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) interventi di edilizia libera esclusi, dalla documentazione di cui all'articolo 36, comma 3, prodotta in relazione alle caratteristiche tecniche specifiche dell'intervento;

k) nel caso di lavori su immobili aziendali esistenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), qualora gli immobili non siano di proprietà del soggetto richiedente:

1) copia del contratto che ne attesti la disponibilità per una durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46;

2) l'assenso scritto del proprietario all'effettuazione degli investimenti previsti, qualora non già espressamente approvati senza condizioni sospensive in sede contrattuale;

3) dichiarazione del proprietario dell'immobile che i costi dell'intervento restano a completo carico richiedente, qualora non già espressamente approvato in sede contrattuale;

l) nel caso di acquisizione di servizi di consulenza di cui agli articoli 11 e 25, comma 1, lettera a), certificato di attribuzione della partita IVA qualora il consulente non risulti iscritto nel registro delle imprese in quanto non obbligato;

m) nel caso di costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali o consorzi di cui all'articolo 12 e, a seconda del caso o casi che ricorrono, documentazione inerente le spese già sostenute nonché copia dei contratti di locazione di immobili aziendali, di fornitura di energia elettrica, gas e acqua e di utenza telefonica e/o internet.

5. Nel caso di spese inerenti le iniziative d'investimento aziendale, consulenze e progetti di cui ai titoli III, V e VII, è richiesta la trasmissione, in allegato alla domanda, di un prospetto di riepilogo delle spese liberamente redatto.

6. Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 3, lettera c), punto 1), il richiedente il contributo attesta i seguenti elementi:

a) il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'articolo 2;

b) di non rientrare nelle condizioni di divieto di cumulo dei contributi di cui agli articoli 5 e 6;

- c)** di non rientrare nelle condizioni previste dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000, fatte salve le specifiche disposizioni in deroga previste dalla legge regionale 20/2006;
 - d)** di osservare, qualora ne ricorrano i presupposti, gli obblighi informativi in materia di trasparenza e pubblicità delle erogazioni pubbliche nonché quelli inerenti le attività a favore degli stranieri di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
 - e)** la dimensione dell'impresa definita con riferimento alla disciplina in materia dettata dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;
 - f)** ulteriori dati e informazioni necessari all'espletamento dell'istruttoria della domanda e definiti in relazione alla specificità dell'iniziativa oggetto d'istanza.
- 7.** Con la dichiarazione di cui al comma 3, lettera c), punto 2), il richiedente il contributo dichiara, in particolare, i seguenti elementi:
- a)** di conoscere le disposizioni contenute nel Regolamento;
 - b)** di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'articolo 34.
- 8.** Con la dichiarazione di cui al comma 3, lettera c), punto 3), il richiedente il contributo s'impegna a:
- a)** comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda e nei relativi allegati successivamente intervenuta;
 - b)** nel caso di iniziativa da avviarsi od in corso, realizzare la stessa conformemente a quanto presentato e ammesso a contributo, fatte salve le eventuali variazioni comunicate e approvate ai sensi dell'articolo 40;
 - c)** nel caso di contributo richiesto ai sensi dei regolamenti (UE) «*de minimis*» generale e nel settore agricolo e del regolamento (UE) di esenzione n. 651/2014, rispettare le specifiche condizioni fissate dai regolamenti medesimi;
 - d)** rispettare gli obblighi e vincoli di cui agli articoli 15, 17 e 27 della legge regionale 20/2006, all'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000 e all'articolo 45, comma 1 del Regolamento nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 124/2017 e gli eventuali ulteriori obblighi e vincoli fissati dai regolamenti comunitari richiamati alla lettera c);
 - e)** consentire ed agevolare ispezioni e controlli volti ad assicurare l'esatto adempimento degli obblighi e vincoli previsti.

Art. 33 ter

(Domanda di finanziamento)

- 1.** La domanda di finanziamento, redatta e trasmessa con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 33, è corredata dalla documentazione di cui al comma 3.
- 2.** Sono legittimati alla presentazione della domanda in nome e per conto degli enti di cui all'articolo 26, oltre che il legale rappresentante dell'Ente, anche il dirigente responsabile di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) oppure il responsabile di ufficio o di servizio competente per materia, di cui all'articolo 109, comma 2, del medesimo d.lgs. 267/2000.
- 3.** Costituiscono la domanda di finanziamento di cui al comma 1, quali parti integranti e sostanziali:
 - a)** la relazione illustrativa relativa alle attività finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati come da convenzione;
 - b)** la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - c)** la convenzione ovvero il relativo atto aggiuntivo di cui al comma 7, già stipulate o, qualora non ancora stipulate, atti di autorizzazione di affidamento del servizio.
- 4.** Gli allegati alla domanda di cui alle lettere a) e b) del comma 3, sono approvati con decreto del Direttore del servizio competente.

5. La convenzione ovvero il relativo atto aggiuntivo di cui al comma 7, qualora non trasmesse in sede di domanda, devono essere presentate a mezzo posta elettronica certificata entro il 31 luglio dell'anno di trasmissione della domanda medesima.

6. In relazione alle convenzioni di cui all'articolo 28, comma 1, il richiedente presenta un'unica domanda di finanziamento valida per tutta la durata della convenzione anche qualora la stessa abbia durata pluriennale. La conclusione dell'iniziativa coincide con il termine della convenzione.

7. Ai sensi dei commi 3 e 5, nel caso di proroga o estensione di una convenzione, è ammissibile la presentazione di una nuova domanda, corredata dall'atto aggiuntivo di proroga o estensione.

Art. 34

(Nota informativa)

1. Il Servizio competente, al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e all'articolo 14 della legge regionale 7/2000, predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato ai modelli di domanda di incentivo e mediante pubblicazione nel sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale.

Art. 35

(Istruttoria della domanda di incentivo)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di iniziativa nonché la sussistenza dei requisiti del soggetto richiedente effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi.

2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.

2 bis. Ove l'integrazione e la regolarizzazione trasmesse tramite posta elettronica certificata risultino incomplete, il responsabile del procedimento può assegnare all'interessato un ulteriore termine non superiore a 15 giorni per provvedere.

2 ter. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 33 bis e alle integrazioni di cui ai commi 2 e 2 bis, nel caso in cui la documentazione trasmessa sempre tramite posta elettronica certificata permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere agli incentivi è presentata con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 33, comma 2, o al di fuori dei termini previsti dal comma 3 del medesimo articolo oppure, per le domande di contributo, senza l'utilizzo della relativa modulistica approvata ai sensi dell'articolo 33 bis, comma 2, oppure priva del modulo di domanda ovvero uno o più degli allegati obbligatori di cui al comma 1 del medesimo articolo 33 bis;

a bis) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 2 bis risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della domanda di contributo sulla base della documentazione agli atti;

b) (ABROGATA);

c) il contributo concedibile è inferiore all'importo di euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 3 anche nel caso di ammissione dell'intera spesa presentata;

d) per rinuncia del soggetto richiedente intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;

d bis) assenza, originaria o per sopravvenuta cancellazione, in capo alla cooperativa sociale ovvero al consorzio di cooperative sociali richiedente, del requisito di iscrizione all'Albo della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 2;

d ter) le domande non istruite per mancanza di fondi, come previsto dall'articolo 33, comma 2 bis.

4. Nei casi di seguito indicati il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, concedendo loro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare le loro osservazioni:

a) scadenza del termine per provvedere alla regolarizzazione della domanda ai sensi del comma 2;

b) il contributo concedibile è inferiore all'importo di euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 3 per inammissibilità di parte della spesa presentata;

b bis) per inammissibilità di tutta la spesa presentata;

b ter) violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, di seguito D.M. 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 20/2006;

b quater) inizio dei lavori di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) afferenti immobili aziendali dopo il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di contributo.

Art. 36

(Procedimenti contributivi riguardanti i beni immobili)

1. La concessione di contributi per l'acquisto di beni immobili è disposta dal Servizio competente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile e pari prezzo di compravendita.

2. La concessione di contributi riguardanti i lavori indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) afferenti immobili aziendali è disposta dal Servizio competente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento redatti da tecnici abilitati per le rispettive competenze e recanti una descrizione puntuale delle opere edili e impiantistiche oggetto d'intervento.

3. Gli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 2 possono consistere in:

a) relazione tecnica descrittiva degli interventi previsti;

b) tavole grafiche rappresentanti, nelle scale opportune, lo stato di fatto e di progetto quali planimetrie d'inquadramento generale, piante, prospetti, sezioni, disegni impiantistici ed eventuali disegni di dettaglio;

c) computi metrici estimativi con voci e misure analitiche rappresentanti i costi da sostenere per le varie categorie di opere applicando, ove possibile, l'ultimo Prezzario regionale approvato e pubblicato nel sito www.regione.fvg.it;

d) descrizione dettagliata e analisi di eventuali prezzi a corpo di peso economico rilevante.

4. Non possono essere concessi contributi per la realizzazione di lavori che non rispettino la vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

5. Per il finanziamento di investimenti relativi a nuove strutture destinate all'erogazione di servizi nei settori socio-assistenziali, educativi, socio-sanitari per anziani, persone con disabilità, minori e persone bisognose di interventi sociali la concessione dei contributi è subordinata all'acquisizione del parere vincolante della Direzione centrale competente in materia di politiche sociali o di quello della Direzione centrale competente in materia di istruzione.

6. Il Servizio competente stabilisce, nel provvedimento di concessione del contributo, i termini di inizio e fine lavori, determinati sulla base della complessità esecutiva dell'intervento, e provvede altresì alla concessione di eventuali proroghe su specifica richiesta motivata del beneficiario trasmessa tramite posta elettronica certificata entro il termine finale fissato. In caso di mancato rispetto del termine finale il Servizio competente, su istanza del beneficiario, può, per motivate ragioni, confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione lavori, ovvero confermare il contributo quando i lavori siano già ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico. In ogni caso, i lavori devono essere iniziati entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, pena la revoca del relativo contributo ai sensi dell'articolo 43, comma 3 bis, lettera a).

7. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della medesima legge regionale, ove compatibili.

Art. 37

(Formazione delle graduatorie, riparto e concessione degli incentivi)

1. i contributi sono concessi dal Servizio competente tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, nell'ambito di specifiche graduatorie approvate dal Servizio medesimo e formate sulla base delle tipologie di intervento e della natura delle relative risorse finanziarie e sulla base dei criteri specificati negli allegati E, F e G bis. In caso di parità nella graduatoria, opera il criterio residuale dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dalla data e dall'ora di inoltro telematico tramite il sistema IOL.

1 bis. Il Servizio competente con l'approvazione di cui al comma 1 adotta l'elenco delle domande di contributo ritenute non ammissibili.

1 ter. I finanziamenti di cui al titolo VI sono concessi dal Servizio competente tramite riparto dei fondi, applicando le formule di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e determinando gli importi dei finanziamenti spettanti ad ogni beneficiario.

1 quater. Il Servizio competente con l'approvazione del riparto di cui al comma 1 ter, adotta l'elenco delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili.

1 quinquies. Il Servizio competente, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 241/90, conclude il procedimento amministrativo mediante l'adozione di provvedimento di concessione.

2. Le graduatorie e il riparto del finanziamento per rapporti convenzionali approvati unitamente ai relativi elenchi delle domande non ammissibili sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione; la pubblicazione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti le cui iniziative sono state ammesse a incentivo.

2 bis. Decorsi sette giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui al comma 2, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, l'incentivo si intende accettato. In caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

3. Gli incentivi sono concessi entro il termine di 180 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di incentivo e nei limiti delle risorse disponibili.

3 bis. Con riferimento alle misure di incentivazione di cui al Titolo III, capi II, III e IV, al Titolo IV, capi I e III, ed al Titolo V, in caso di risorse insufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse, sono finanziate in via prioritaria le istanze iscritte nelle graduatorie relative alle iniziative di cui agli articoli 16, 18, 20 e 25.

4. Il Servizio competente comunica tempestivamente tramite posta elettronica certificata ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione e i casi di annullamento o revoca dell'incentivo concesso.

4 bis. Le domande di contributo che risultano non finanziabili per esaurimento delle risorse relative all'anno di presentazione della domanda sono archiviate e di detta archiviazione è data comunicazione all'istante a mezzo posta elettronica certificata.

Capo I

Rendicontazione della spesa

Art. 38

(Presentazione della rendicontazione delle spese)

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di incentivo, redatta a pena di inammissibilità su modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente, esclusivamente attraverso il sistema informatico IOL, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale.

1 bis. Il termine per la presentazione della rendicontazione delle spese di cui al comma 1 è perentorio ed è fissato alle ore 16.30 dell'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di incentivo salvo il diverso termine fissato nel decreto di concessione in relazione alla specificità dell'iniziativa; nel caso in cui il termine ricada in una giornata non lavorativa per l'ufficio competente, esso si intende prorogato alle ore 16.30 del primo giorno lavorativo seguente. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema IOL.

1 ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 bis, in relazione ai contributi di cui agli articoli 18, 20, comma 3, e 21, comma 3, la documentazione relativa ai costi salariali presentata in sede di domanda, conforme a quella da presentarsi per la rendicontazione ai sensi del disposto di cui all'articolo 39, comma 2, lettera b bis), ne costituisce anche rendicontazione.

2. In relazione ai finanziamenti di cui al titolo VI per iniziative riguardanti convenzioni di durata pluriennale tra enti pubblici, anche economici, e società di capitali a partecipazione pubblica, con l'esclusione delle società partecipate dall'Ente Regione, e cooperative sociali iscritte alla sezione b) dell'Albo, la rendicontazione è relativa alle quote annuali delle prestazioni dedotte in convenzione e deve essere presentata entro le ore 16,30 dell'ultimo giorno di febbraio di ogni anno successivo all'anno di riferimento delle spese ovvero entro il diverso termine previsto dal decreto di concessione. Il primo anno di rendicontazione, sono ammissibili anche le spese per prestazioni dedotte in convenzione riferite al secondo anno antecedente.

3. (ABROGATO).

4. È consentita la richiesta di proroga dei termini di cui ai commi 1 bis e 2 a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza degli stessi; la proroga è autorizzata dal Servizio competente per un periodo massimo di tre mesi.

4 bis. Il termine di cui al comma 1 bis, nel caso di iniziative relative a lavori su beni immobili e di costruzione di immobili, qualora la data effettiva di conclusione dei lavori sia successiva al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, si intende fissato entro i due mesi successivi alla data di effettiva ultimazione dei lavori. Tale termine può essere prorogato ai sensi e con le modalità di cui al comma 4.

5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza dei termini medesimi, previa valutazione da parte del Servizio competente della realizzazione dell'iniziativa conformemente agli obiettivi indicati nella domanda di incentivo.

Art. 39

(Modalità di rendicontazione delle spese relative ai contributi)

1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese da rendicontare ivi compresi gli anticipi e salvo le voci di costo indicate al comma 1 bis, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa, salvo quanto diversamente previsto in relazione agli interventi di cui agli articoli 12, da 16 a 21. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda o prima degli altri termini previsti dagli articoli 12, da 16 a 21, oppure successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

1 bis. Sono ammessi a rendicontazione, con le modalità di cui al comma 2, b bis), i costi salariali maturati nel periodo di ammissibilità della spesa.

1 ter. (ABROGATO).

2. Per la rendicontazione i beneficiari dei contributi presentano il modulo di rendicontazione contenente, in particolare, gli elementi identificativi soggettivi, i dati essenziali dell'iniziativa contribuita e le coordinate bancarie o postali per la liquidazione del contributo qualora riconoscibile, in tutto o in parte, unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;

b) per iniziative riguardanti opere su beni immobili, documentazione fotografica attestante lo stato di fatto e le opere eseguite, dichiarazione di conformità per tutti gli interventi su impianti e dichiarazione attestante la

regolare esecuzione delle opere ovvero l'esecuzione a regola d'arte nonché la data di fine lavori redatte dai soggetti abilitati secondo la normativa vigente;

b bis) per iniziative le cui spese ammissibili sono costituite da costi salariali, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario nei quali tali costi salariali sono analiticamente e sinteticamente esposti;

c) per tutte le iniziative, a esclusione di quelle di cui alla lettera b bis), laddove i documenti originali di spesa non siano emessi in formato elettronico, copia dei documenti medesimi, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo;

c bis) In caso di documenti originali di spesa emessi in formato elettronico, la dicitura di annullamento ai fini del contributo concesso deve essere inserita dagli emittenti all'atto della predisposizione dei documenti medesimi. Laddove ciò non sia possibile, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario, comprendente l'elenco dei giustificativi resi in formato elettronico ma privi di annullamento informatico, con indicati i relativi importi;

d) per tutte le iniziative, a esclusione di quelle di cui alla lettera b bis), documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

e) con riferimento ai documenti di spesa di cui alla lettera c), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera c) e indicazione del luogo nel quale è conservata la documentazione originale;

f) (ABROGATA).

2 bis. I modelli da utilizzarsi per la rendicontazione dei contributi e, in particolare, i modelli per la resa delle dichiarazioni e della relazione di cui al comma 2, sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente.

3. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. Le spese sostenute per l'attività di certificazione di cui al medesimo articolo della legge regionale 7/2000, sono ammissibili nel limite massimo di euro 1.000,00 e secondo l'intensità d'aiuto relativa alle spese certificate.

4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

4 bis. Il Servizio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera c).

5. Il pagamento delle spese, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, lettera b bis), attestato dalla documentazione probatoria di cui al comma 6, deve avvenire con modalità conformi alle disposizioni normative vigenti in materia al momento del sostenimento delle spese e, in particolare, nell'osservanza delle norme in materia di antiriciclaggio.

5 bis. Tutti i pagamenti sono effettuati, a pena di inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente dal soggetto richiedente il contributo a favore diretto del fornitore del bene, del prestatore del servizio nonché del proprio lavoratore dipendente se il contributo è richiesto a sollievo dei relativi costi salariali. I pagamenti devono essere effettuati con modalità idonee a consentirne la tracciabilità quali: bonifico bancario, assegno, Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria), RID (Rapporto Interbancario Diretto) e strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto bancario o postale appartenente al medesimo soggetto richiedente il contributo.

6. Il beneficiario ai fini di cui al comma 2, lettera d), prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi, in relazione ai relativi documenti di spesa presentati a rendiconto;

b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi, in relazione ai relativi documenti di spesa presentati a rendiconto;

c) (ABROGATO).

7. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.

8. Il Servizio competente valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indichi gli estremi del documento di spesa, a condizione che il beneficiario produca ulteriore documentazione contabile o bancaria atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

10. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

11. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

11 bis. Ove l'integrazione e la regolarizzazione trasmesse tramite posta elettronica certificata risultino incomplete, il responsabile del procedimento può assegnare all'interessato un ulteriore termine non superiore a 15 giorni per provvedere.

11 ter. Nel caso in cui la documentazione trasmessa sempre tramite posta elettronica certificata permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

Art. 39 bis

(Modalità di rendicontazione delle spese relative ai finanziamenti di cui al titolo VI)

1. I beneficiari dei finanziamenti di cui al Titolo VI, effettuano tutti i pagamenti entro i termini di rendicontazione relativi disciplinati dall'articolo 38, comma 2.

2. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di presentare la rendicontazione delle spese comprovanti l'avvenuta esecuzione del servizio e le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di finanziamento ai sensi dell'articolo 29.

3. La rendicontazione delle spese viene resa nella forma della rendicontazione semplificata, di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, per i soggetti elencati nell'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000.

4. La rendicontazione, a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata attraverso un documento generato in scrittura dall'applicativo web e corredata dai modelli di dichiarazione approvati con decreto del Direttore del servizio competente e reperibili alla pagina dedicata alla cooperazione sociale.

5. Costituiscono la rendicontazione delle spese, quali parti integranti e sostanziali:

a) la relazione illustrativa relativa all'attività svolta e ai risultati raggiunti;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, attesta che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione;

c) per gli enti che non rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 42 della L.R. 7/2000, la documentazione prevista dal comma 2 dell'articolo 41 della medesima L.R. 7/2000.

6. La rendicontazione delle spese sostenute, di cui al comma 2, riguarda esclusivamente le spese oggetto di istanza e previste nella convenzione stipulata. Non possono essere prese in considerazione spese derivanti da estensione e proroga del servizio o spese aggiuntive se non già oggetto dell'istanza e ammesse dal provvedimento di concessione. Le spese oggetto di incentivo sono relative esclusivamente al periodo di servizio oggetto di convenzione come da provvedimento di concessione.

7. Sono legittimati alla presentazione della rendicontazione, oltre che il legale rappresentante dell'Ente, anche il dirigente responsabile di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000 oppure il responsabile di ufficio o di servizio competente per materia di cui all'articolo 109, comma 2, del medesimo d. lgs. 267/2000.

8. Con riferimento al comma 7, qualora il legittimato individuato sia diverso dal soggetto che aveva trasmesso la relativa domanda ammessa, il primo dovrà presentare al Servizio competente, al fine dell'ottenimento della relativa abilitazione, richiesta di subentro al secondo per la trasmissione della rendicontazione.

9. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 11, 11 bis e 11 ter.

Art. 40

(Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ammesse a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al Servizio competente per l'approvazione, da adottarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2 bis. E' ammissibile una sola proposta di variazione delle voci di spesa approvate salvo che nel caso di lavori di durata superiore ai 12 mesi, ove le proposte possono essere al massimo due.

2 ter. Non sono ammissibili a contributo le variazioni non approvate.

2 quater. Non sono ammissibili le variazioni di costo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo d'importo complessivo superiore al 40 per cento della spesa complessiva ammessa.

2 quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 2 quater, l'Ufficio competente si riserva, in ogni caso, di valutare l'ammissibilità di variazioni d'importo superiore conseguenti a eventi eccezionali e imprevedibili.

3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

3 bis. La proposta di variazione trasmessa tramite posta elettronica certificata antecedentemente alla concessione del contributo è ammissibile e alla medesima si applicano le norme di cui ai commi da 1 a 3 con riferimento alle spese presentate e al contributo complessivamente concedibile. Sono sempre ammesse le rettifiche di evidenti errori materiali.

3 ter. La proposta di variazione di cui al comma 3 bis, laddove ammissibile, è approvata con l'atto di concessione del contributo. Non trova applicazione il termine di cui al comma 2.

Capo II

Liquidazione, rideterminazione e sospensione dell'erogazione dell'incentivo

Art. 41

(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)

1. Il Servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

1 bis. La liquidazione dei contributi concessi in osservanza del regime di aiuti di esenzione di cui al regolamento (UE) 651/2014 è subordinata alla verifica da parte del Servizio competente, prima dell'erogazione, che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. La verifica viene effettuata nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

2. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal Servizio competente entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 40 o alla minore spesa ammessa a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 20/2006, i contributi riguardanti le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), possono essere erogati in via anticipata nella misura non superiore al 50 per cento dell'importo concesso, limitatamente all'esecuzione di opere, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

6. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, il Servizio competente procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

7. (ABROGATO)

Art. 41 bis

(Liquidazione e rideterminazione del finanziamento concesso)

1. Il Servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo verificando i requisiti formali di ammissibilità e l'assenza delle cause ostative.

2. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal Servizio competente entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Sulla base della rendicontazione presentata il Servizio competente determina l'importo del finanziamento spettante ad ogni soggetto beneficiario nella misura massima del finanziamento concesso anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a finanziamento.

4. Gli importi liquidabili di cui al comma precedente sono determinati dal numero di persone svantaggiate, espresse in Unità lavorative annue, effettivamente impiegate e dall'importo di spesa rendicontato ed ammesso, in proporzione al finanziamento complessivo, alla spesa complessiva e al numero di persone svantaggiate, espresse in Unità lavorative annue, previste nel provvedimento di concessione, applicando la formula di cui all'allegato D Bis che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Gli importi sono liquidati annualmente fino al termine della convenzione.

5. Nel caso di convenzione pluriennale di importo complessivo superiore alla spesa ammessa dal provvedimento di concessione, al fine di mantenere l'erogazione annuale del finanziamento, nelle modalità di cui all'articolo 29, comma 2, fino alla conclusione della convenzione stessa, la spesa effettivamente ammessa ad ogni rendicontazione delle spese sarà stabilita nella misura determinata dalla formula di cui all'allegato D Ter.

6. L'importo liquidabile è rideterminato in esito all'impiego di un minor numero di persone svantaggiate, espresse in Unità lavorative annue ovvero alla minore spesa presentata a rendicontazione rispetto a quelle ammesse a finanziamento.

7. A conclusione della fase istruttoria di rendicontazione delle spese il Servizio competente determina, ai sensi del comma 4, l'importo del finanziamento spettante ai beneficiari, nonché eventuali economie di spesa. Il Servizio competente, ai sensi dell'articolo 2 della legge 241/90, adotta il provvedimento di liquidazione a favore dei beneficiari.

Art. 42

(Sospensione dell'erogazione degli incentivi)

1. L'erogazione dell'incentivo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 43

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e degli incentivi)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. L'incentivo concesso è revocato d'ufficio:

a) a seguito di decadenza o di rinuncia del beneficiario;

b) qualora la documentazione giustificativa della spesa o il pagamento della medesima sia integralmente di data anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, nei casi in cui le spese ammissibili sono esclusivamente quelle sostenute dopo la presentazione della domanda;

c) qualora la documentazione giustificativa della spesa o il pagamento della stessa si riferisca integralmente a spese sostenute in data diversa da quella ammessa, nei casi specificatamente previsti per le iniziative di cui agli articoli 12, 13, da 16 a 21, 25, comma 3, e da 26 a 31.

3. L'incentivo concesso è altresì revocato d'ufficio qualora:

a) la rendicontazione della spesa sia presentata oltre i termini di cui all'articolo 38 oppure non sia presentata o sia presentata con modalità diverse da quelle fissate all'articolo 38, comma 1;

a bis) qualora l'ufficio operi ai sensi dell'articolo 38, comma 5, facendo salve le spese sostenute entro il termine di rendicontazione, e il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione trasmessa decorra inutilmente;

b) l'ammontare complessivo del contributo erogabile risulti inferiore all'importo di cui all'articolo 3 pari a euro 1.000,00;

c) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;

d) (ABROGATA).

e) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

f) nel caso in cui il termine previsto dall'articolo 39, comma 11, assegnato dal responsabile del procedimento al beneficiario per regolarizzare o integrare la documentazione presentata a rendicontazione, trascorra inutilmente;

f bis) la documentazione pervenuta ai sensi dell'articolo 39, comma 11 ter risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della rendicontazione di spesa del contributo sulla base della documentazione agli atti;

g) (ABROGATA).

3 bis. In particolare, nei casi di seguito indicati il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di contributo, concedendo loro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare le loro osservazioni:

a) violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al D.M. 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 20/2006;

b) inizio dei lavori di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) afferenti immobili aziendali dopo il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di contributo.

4. Il Servizio competente, qualora in sede di analisi della rendicontazione ritenga si sia verificata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero la modifica sostanziale nei contenuti tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella approvata con l'atto di concessione dell'incentivo, comunica tempestivamente al beneficiario i motivi che ostano alla conferma ed alla liquidazione dell'incentivo medesimo assegnando allo stesso il termine di dieci giorni entro cui trasmettere eventuali contro-osservazioni, anche corredate da idonea documentazione.

5. Il Servizio competente, se ritiene di accogliere le contro-osservazioni pervenute entro la scadenza stabilita, adotta il provvedimento di conferma ovvero di rideterminazione e di liquidazione dell'incentivo nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi. Nel caso di non accoglimento di dette contro-osservazioni

o di mancata ricezione delle stesse entro il termine prefissato, il Servizio medesimo procede formalmente a revocare l'incentivo concesso, sempre entro novanta giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi.

5 bis. Qualora gli incentivi siano concessi per mezzo di uno o più atti amministrativi collettivi, l'annullamento di cui al comma 1 e le revoche di cui ai commi 2, 3 e 5, operano con esclusivo riferimento all'incentivo concesso nonché liquidato al beneficiario interessato.

Art. 44

(Sospensione e interruzione)

1. Il termine per la liquidazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per la regolarizzazione e l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Capo III

Obblighi dei beneficiari e controlli

Art. 45

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000, dalla legge regionale 20/2006 e dal presente regolamento con riferimento in particolare:

- a)** al mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2;
- b)** al mantenimento del vincolo di destinazione e non alienazione dei beni oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 46;
- c)** al mantenimento in attività della sede legale o dell'unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, per tutta la durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46;
- d)** a consentire ispezioni e controlli;
- e)** all'applicazione, con riferimento ai due anni successivi alla concessione del contributo, nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, delle clausole dei contratti nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa attestata mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- f)** a redigere il bilancio sociale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20/2006.

1 bis. I beneficiari dei contributi, qualora ne ricorrano i presupposti, sono tenuti ad assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 1, commi da 125 a 128 della legge 124/2017.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la rideterminazione dei contributi in proporzione al periodo nel quale i medesimi non sono stati rispettati, salvi i casi di decadenza.

Art. 46

(Vincolo di destinazione)

1. I beni oggetto di contributo devono mantenere la loro destinazione e non essere alienati per il periodo disciplinato dall'articolo 32 bis della L.R. 7/2000.

2. (ABROGATO)

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del Servizio competente, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività cui sono finalizzate le iniziative oggetto di contributo.

4. (ABROGATO)

5. Al fine della verifica del rispetto dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 e fino alla scadenza degli stessi, il beneficiario presenta, successivamente all'approvazione della rendicontazione, annualmente dal 2 gennaio all'ultimo giorno del

me di febbraio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto di tali vincoli durante l'anno precedente.

6. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 5, il Servizio competente può procedere a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

7. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 6, il Servizio competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

8. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 5 e mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti trova applicazione l'articolo 32 bis, comma 6, della L.R. 7/2000.

9. (ABROGATO)

Art. 47

(Variazioni soggettive dei beneficiari di contributi)

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte ed a seguito di ogni altra circostanza ove si sia verificata sostituzione di una nuova persona giuridica rispetto a quella preesistente, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.

1 bis. Gli incentivi assegnati, concessi o erogati al beneficiario originario possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;

c) prosegua l'attività del soggetto originariamente beneficiario;

d) mantenga, almeno per il 50 per cento, l'occupazione dei lavoratori già impiegati dal soggetto originariamente beneficiario;

e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 46 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo al soggetto originariamente beneficiario.⁴

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dal comma 1 bis, il soggetto subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.Regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1, domanda di subentro contenente:

a) gli estremi dell'atto relativo alla precisa fattispecie di cui al comma 1;

b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi e dei vincoli conseguenti alla conferma dell'incentivo;

d) la dichiarazione attestante il mantenimento, almeno per il 50 per cento, dell'occupazione dei lavoratori già impiegati presso il beneficiario originario;

3. Il provvedimento del Servizio competente conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 bis è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima.

⁴ Rettifica del 12/04/2024 a correzione di errore occorso in sede di coordinamento del testo.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione dell'incentivo, il soggetto subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento nelle forme e nei termini di cui al comma 2 e il Servizio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio.

5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione degli incentivi non comporta la sospensione del termine di cui all'articolo 37, comma 3.

6. Nel caso di cui al comma 5, l'eventuale concessione dell'incentivo al soggetto subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 4.

6 bis. (ABROGATO)

Art. 48

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il Servizio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi.

Capo IV

Rinvii, abrogazioni e norme transitorie

Art. 49

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 50

(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 51

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2015, n. 184/Pres. (Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006).

Art. 52

(Norme transitorie)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della Regione 184/2015.

2. Per l'anno 2017 i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 33 sono individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale da pubblicarsi sul sito www.regione.fvg.it almeno 15 giorni prima della decorrenza del termine iniziale per la loro presentazione.

3. Per l'anno 2017 sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 53

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

INIZIATIVE, PERCENTUALI D'AIUTO CONCEDIBILI E REGIMI D'AIUTO APPLICABILI

TITOLO III - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI AZIENDALI, CONSULENZE, COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO

CAPO I - Contributi volti a favorire gli investimenti aziendali

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 10, comma 1, lettera a)	Acquisto e costruzione di immobili aziendali	"de minimis" e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 100.000,00	32%	20% piccole imprese e 10% medie imprese
Art. 10, comma 1, lettera b)	Ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali	"de minimis" e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 100.000,00	32%	20% piccole imprese e 10% medie imprese
Art. 10, comma 1, lettera c)	Acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature	"de minimis" e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 60.000,00	32%	20% piccole imprese e 10% medie imprese
Art. 10, comma 1, lettera d)	Acquisizione di beni immobili e mobili con contratti di locazione finanziaria	"de minimis"	€ 60.000,00	50%	
Art. 10, comma 1, lettera e)	Acquisto di beni immateriali	"de minimis" e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 20.000,00	32%	20% piccole imprese e 10% medie imprese

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO III - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI AZIENDALI, CONSULENZE, COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO

CAPO II - Contributi per consulenze, CAPO III - Contributi per spese di costituzione e primo impianto

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 11, comma 1, lettera a)	Acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione	"de minimis" e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 50.000,00	30%	30%
Art. 11, comma 1, lettera b)	Acquisizione di servizi di consulenza per la promozione commerciale (esclusa la pubblicità)	"de minimis" e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera c)	Acquisizione di servizi di consulenza per la qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi	"de minimis" e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera d)	Acquisizione di servizi di consulenza per il miglioramento dell'organizzazione aziendale	"de minimis" e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera e)	Acquisizione di servizi di consulenza per l'introduzione del bilancio sociale	"de minimis" e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera f)	Acquisizione di servizi di consulenza per migliorare l'ambiente e le condizioni dei luoghi di lavoro	"de minimis" e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 12, comma 1, lettere a), b), c) e d)	Spese notarili e amministrative, spese per studi di consulenza e fattibilità tecnico-economica, spese per la locazione degli immobili aziendali, sostenute nei primi 12 mesi dalla data di costituzione della cooperativa sociale; spese per l'allacciamento reti idrica, energetica e telefonica	"de minimis"	€ 15.000,00	25%	

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO IV – CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991, PER COSTI SALARIALI, COSTI PER PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E ALLA FORMAZIONE

CAPO I - Contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 finalizzati a favorirne l'occupazione e CAPO III - Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 16, comma 1, lettera a)	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene nei 12 mesi successivi all'assunzione di persone svantaggiate e nei 24 mesi successivi all'assunzione di persone molto svantaggiate	Articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 400.000,00		20%
Art. 16, comma 1, lettera b)	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene per l'impiego dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori con disabilità di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, anche già assunti in esercizi precedenti e occupati senza soluzione di continuità nel periodo corrispondente all'annualità di riferimento per l'aiuto richiesto	Articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 400.000,00		20%
Art. 18	Costi salariali sostenuti nei 12 mesi dell'anno precedente quello di presentazione della domanda di contributo per il mantenimento in occupazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 già assunti in esercizi precedenti e occupati senza soluzione di continuità	"de minimis"	€ 400.000,00	16%	

Art. 20, comma 1*	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene per l'occupazione di personale addetto all'assistenza e formazione di persone con disabilità e svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006 di seguito specificati*:				
Art. 20, comma 1, lettera a)	Costi salariali del personale addetto all'assistenza di persone svantaggiate e molto svantaggiate assunte in proporzione al tempo dedicato esclusivamente a tale attività	Articolo 35, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 40.000,00		16%
Art. 20, comma 1, lettera b)	Costi salariali del personale addetto all'assistenza di persone svantaggiate con disabilità assunte in proporzione al tempo dedicato esclusivamente a tale attività	Articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 40.000,00		16%
Art. 20, comma 1, lettera c)	Costi salariali del personale addetto all'assistenza di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006 mantenute in occupazione, limitatamente al tempo dedicato esclusivamente a tale attività	"de minimis"	€ 20.000,00	16%	

* ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera c), della L.R. 20/2006, sono concessi "contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13, considerando tali costi cumulativamente riconducibili ad un'unica iniziativa anche qualora riferibili a diverse tipologie di svantaggio";.

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO V - CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZIATE E PER LA COPERTURA DEI COSTI PER PROGETTI DI SVILUPPO CONGIUNTO DELLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZIATE

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 25, comma 1, lettera a)	Costi esterni sostenuti dai consorzi in relazione alla fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate destinatarie dei servizi per la parte dei costi non coperta dalle consorziate stesse	"de minimis"	€ 30.000,00	40%	
Art. 25, comma 1, lettera b)	Progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate, limitatamente ai primi 12 mesi dall'avvio del progetto	"de minimis"	€ 30.000,00	40%	

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO VI - FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991 PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 28	Finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 per l'incentivazione dei rapporti convenzionali tra amministrazioni pubbliche e cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991	"de minimis"	€ 209.000,00	40%	

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO VII - PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammmissibile	Intensità d'aiuto in regime "de minimis"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 31	Progetti per la promozione della cooperazione sociale, lo sviluppo dell'occupazione nel settore e la promozione e diffusione degli strumenti di relazione (convenzioni-tipo) tra cooperative sociali ed enti pubblici, anche per la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'istituzione di osservatori sulla cooperazione sociale	"de minimis"	€ 80.000,00	50%	

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO «DE MINIMIS» GENERALE

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», di seguito regolamento (UE) «*de minimis*» generale, non possono essere concessi aiuti «*de minimis*»:

- a) a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi del regolamento comunitario di cui al punto 1, se un'impresa operante in uno dei settori di cui al punto 1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) «*de minimis*» generale o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) «*de minimis*» generale, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) «*de minimis*» generale non beneficino degli aiuti «*de minimis*» concessi a norma di detto regolamento.

3. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, si vedano le definizioni di «prodotti agricoli», «produzione agricola primaria», «trasformazione di un prodotto agricolo», «commercializzazione di un prodotto agricolo», «prodotti della pesca e dell'acquacoltura», «produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura», «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» e «impresa unica» fissate dal medesimo regolamento (UE) «*de minimis*» generale.

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO «DE MINIMIS» NEL SETTORE AGRICOLO

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, di seguito regolamento (UE) «de minimis» nel settore agricolo, non possono essere concessi aiuti «de minimis» nel contesto di tale settore:

- a) il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi del regolamento comunitario di cui al punto 1, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) «de minimis» generale, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento (UE) «de minimis» generale a condizione che sia garantita con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento (UE) «de minimis» generale.

3. Ai sensi del regolamento comunitario di cui al punto 1, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 717/2014, a condizione che sia garantita con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento (UE) n. 717/2014.

4. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, si vedano le definizioni di «prodotti agricoli», «produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura», «impresa unica», «settore di prodotti» e «limite settoriale» fissate dal medesimo regolamento (UE) «de minimis» nel settore agricolo.

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESENZIONE (UE) n. 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi, in particolare:

- a) aiuti alle PMI di cui alla sezione 2 del regolamento comunitario, se la relativa dotazione annuale media di aiuti di Stato nazionale supera i 150 milioni di euro a decorrere da sei mesi dall'entrata in vigore di detti aiuti;
- b) eventuali modifiche agli aiuti alle PMI di cui alla lettera a) diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del regolamento (UE) 651/2014 o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
- c) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo;
- d) aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi, in particolare:

- a) aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità.
- b) aiuti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- c) aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

3. Ai sensi del medesimo articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, se un'impresa operante nei settori esclusi opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento comunitario, detto regolamento comunitario si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) 651/2014.

4. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) 651/2014, non sono concessi, in particolare, aiuti a favore delle imprese in difficoltà. Ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) 651/2014, per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e il "capitale sociale" comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

DOCUMENTO PRIVO DI VALORE LEGALE

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, i finanziamenti sono determinati in proporzione al numero di persone svantaggiate occupate per l'esecuzione della prestazione dedotta in convenzione e in proporzione al valore complessivo della prestazione medesima per la quale è chiesto il finanziamento, secondo il seguente calcolo:

CALCOLO DEL FINANZIAMENTO**QUOTA 1:**

$$Q1 = S * 0,50 / \sum_{i=1}^n Ki$$

$$P1i = Q1 * Ki$$

QUOTA 2:

$$Q2 = S * 0,50 / \sum_{i=1}^n Zi$$

$$\text{Con } Zi = Hi * Ki$$

$$P2i = Q2 * Zi$$

S = stanziamento annuale di bilancio a finanziamento delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, stipulate tra EE.PP. e cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali della Regione F.V.G..

Ki = valore della prestazione dedotta in convenzione.

Hi = numero di persone svantaggiate espresse in ULA previsto per l'esecuzione della prestazione dedotta in convenzione.

n = numero totale delle convenzioni ammesse a finanziamento.

FINANZIAMENTO CONCEDIBILE:

$$Fi + = P1i + P2i$$

Fi = finanziamento totale concedibile.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, nel caso in cui il finanziamento concedibile superi il 40 per cento del valore della convenzione, l'importo calcolato verrà ricondotto a tale limite massimo.

Ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, l'importo riferito alle quote annuali liquidabili è determinato dal numero di persone svantaggiate, espresse in Unità lavorative annue, effettivamente impiegate e dall'importo di spesa rendicontato ed ammesso, in proporzione al finanziamento complessivo, alla spesa complessiva e al numero di persone svantaggiate, espresse in Unità lavorative annue, previste nel provvedimento di concessione, applicando il seguente calcolo proporzionale:

CALCOLO DELLA QUOTA ANNUALE DI LIQUIDAZIONE:

$$\mathbf{A*B/C*D/E}$$

A = importo di spesa rendicontato ed ammesso

B = finanziamento complessivo previsto nel provvedimento di concessione

C = spesa complessiva prevista in concessione

D = numero di persone svantaggiate, espresse in Unità lavorative annue effettivamente impiegate

E = numero di persone svantaggiate, espresse in Unità lavorative annue, previste nel provvedimento di concessione

Ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 5, nel caso di convenzione pluriennale in riferimento alla quale la spesa complessiva oggetto di rendiconto superi la spesa complessivamente ammessa dal provvedimento di concessione, al fine di mantenere l'erogazione annuale del finanziamento fino alla conclusione della convenzione stessa, la spesa effettivamente ammessa ad ogni rendicontazione delle spese sarà rideterminata applicando la seguente formula:

CALCOLO DELLA QUOTA DI SPESA AMMESSA ALLA RENDICONTAZIONE

$$F/G*H$$

F = spesa complessiva prevista nel provvedimento di concessione

G = durata complessiva del servizio come indicato nel provvedimento di concessione. La durata del servizio è espressa in mesi

H = periodo di servizio come da rendiconto presentato. La durata del servizio è espressa in mesi

INDICATORI PER VALUTARE GLI ELEMENTI QUALIFICATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006 - **COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALLA SEZIONE A) DELL'ALBO**

I dati necessari al calcolo degli indicatori si intendono riferiti all'anno precedente l'anno di presentazione della domanda di contributo

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori	Formule di calcolo	Intervallo Valori	Punteggi	Note
Lettera a) - Coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare	1	partecipazione dei soci alle assemblee tramite presenza diretta o tramite delega	media annuale dei soci partecipanti/media annuale del totale dei soci *100	1% - 33%	1
				34% - 66%	2
				maggiore di 66%	3
Lettera b) - Radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenti degli interessi sociali delle comunità territoriali	1	lavoratori residenti nella provincia ove ha sede la cooperativa o si trova l'unità locale presso la quale sono impiegati	ULA lavoratori residenti nella provincia sede della cooperativa o dell'unità locale/ULA totale lavoratori *100	1% - 33%	1
				34% - 66%	2
				maggiore di 66%	3
Lettera c) - Orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze	1	sistemi di monitoraggio del benessere degli utenti	numero di utenti monitorati in un anno/numero complessivo degli utenti dell'anno*100	1% - 33%	1
				34% - 66%	2
				maggiore di 66%	3
	2	numero complessivo di utenti serviti in un anno	media annuale soci cooperativa/numero complessivo degli utenti dell'anno*100	1% - 33%	3
				34% - 66%	2
				maggiore di 66%	1
Lettera f) - Produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative delle cooperative nello svolgimento delle loro attività	1	innovazione di: - prodotto, - servizio, - di processo/organizzativa	numero delle innovazioni	da 1 a 3	1
				più di 3	2
	2	carte dei servizi e certificazioni (di qualità, ambientale e etica)	numero delle carte dei servizi e certificazioni	da 1 a 2	1
				più di 2	2

INDICATORI PER VALUTARE LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE E GLI ELEMENTI QUALIFICATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006 - **COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALLA SEZIONE B) DELL'ALBO**

I dati necessari al calcolo degli indicatori si intendono riferiti all'anno precedente l'anno di presentazione della domanda di contributo

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori	Formule di calcolo	Intervallo Valori	Punteggi	Note
Lettera a) - Coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare	1	partecipazione dei soci alle assemblee tramite presenza diretta o tramite delega	media annuale dei soci partecipanti/media annuale del totale dei soci*100	1% - 33%	1
			34% - 66%	2	
			maggiore di 66%	3	
Lettera b) - Radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenti degli interessi sociali delle comunità territoriali	1	lavoratori residenti nella provincia ove ha sede la cooperativa o l'unità locale presso la quale sono impiegati	ULA lavoratori residenti nella provincia sede della cooperativa o dell'unità locale/ULA totale lavoratori*100	1% - 33%	1
			34% - 66%	2	
			maggiore di 66%	3	
Lettera d) - Qualità ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate	1	partecipazione a progetti di inserimento lavorativo (di durata pari o superiore a 6 mesi) attivati in raccordo con i servizi territoriali (CSM, SERT, S- Sociali, ecc.) - art.13 L.R.20/2006	numero di progetti attivati/totale persone svantaggiate impiegate*100	1% - 33%	1
			34% - 66%	2	
			maggiore di 66%	3	
Lettera e) - Presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima	1	presenza di persone svantaggiate (ai sensi art. 4, L. 381/91 e ai sensi dell'art.13 L.R. 20/06) maggiore della percentuale prevista dalla legge	numero di persone svantaggiate (ai sensi art. 4, L. 381/91 e ai sensi dell'art.13 della L.R. 20/06) impiegate/numero totale dei lavoratori*100	31% - 54%	1
			55% - 77%	2	
			maggiore di 77%	3	
Lettera f) - Produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative delle cooperative nello svolgimento delle loro attività	1	innovazione di: - prodotto, - servizio, - di processo/organizzativa	numero delle innovazioni	da 1 a 3	1
				più di 3	2
	2	carte dei servizi e certificazioni (di qualità, ambientale e etica)	numero delle carte dei servizi e certificazioni	da 1 a 2	1
				più di 2	2

INDICATORI PER VALUTARE GLI ELEMENTI QUALIFICATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006 - **COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALLA SEZIONE C) DELL'ALBO**

I dati necessari al calcolo degli indicatori si intendono riferiti all'anno precedente l'anno di presentazione della domanda di contributo

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori	Formule di calcolo	Intervallo Valori	Punteggi	Note
Lettera a) - Coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare	1	partecipazione delle cooperative sociali consorziate alle assemblee tramite presenza diretta o tramite delega	media annuale delle cooperative sociali consorziate partecipanti/media annuale del totale delle cooperative consorziate *100	1% - 33%	1
				34% - 66%	2
				maggiore di 66%	3
	2	iniziative di aggiornamento e formazione a favore delle cooperative sociali consorziate con convocazione di incontri ad hoc	numero iniziative	1	1
				2	2
				più di 2	3
Lettera b) - Radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenti degli interessi sociali delle comunità territoriali	1	fatturato complessivo delle cooperative sociali derivante da committenti pubblici e privati aventi sede nella regione F.V.G.	fatturato complessivo delle cooperative sociali derivante da committenti pubblici e privati aventi sede nella regione F.V.G./fatturato totale *100	1% - 33%	1
				34% - 66%	2
				maggiore di 66%	3
Lettera c) - Orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze	1	partecipazione documentabile ai tavoli della concertazione locale, quali tavoli tematici dei Piani di zona, adesione a protocolli, convenzioni o accordi di programma	numero di partecipazioni ai tavoli e adesioni a protocolli, convenzioni o accordi	1	1
				da 2 a 4	2
				più di 4	3
Lettera f) - Produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative delle cooperative nello svolgimento delle loro attività	1	innovazione di: - prodotto, - servizio, - di processo/organizzativa	numero delle innovazioni	da 1 a 3	1
				più di 3	2
	2	carte dei servizi e certificazioni (di qualità, ambientale e etica)	numero delle carte dei servizi e certificazioni	da 1 a 2	1
				più di 2	2

PUNTEGGI ATTRIBUIBILI ALLE SINGOLE INIZIATIVE

Riferimento regolamento	Descrizione iniziative	Punteggio
Art. 10, comma 1, lettera a)	Acquisto e costruzione immobili aziendali	1
Art. 10, comma 1, lettera b)	Ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili aziendali	2
Art. 10, comma 1, lettera c)	Acquisto impianti, macchinari, arredi e attrezzature	4
Art. 10, comma 1, lettera d)	Acquisizione di beni immobili e mobili in leasing - Regimi di aiuto "de minimis"	1
Art. 10, comma 1, lettera e)	Acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e d'uso	3
Art. 11, comma 1, lettere a) e c)	Consulenze per l'innovazione e per la qualità e certificazione dei prodotti e dei servizi	4
Art. 11, comma 1, lettere b), d), e) ed f)	Altre consulenze	2
Art. 12, comma 1	Costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali - Regimi di aiuto "de minimis"	3
Art. 16, comma 1, lettera a)	Assunzione lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati - Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 651/2014	3
Art. 16, comma 1, lettera b)	Assunzione lavoratori con disabilità - Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 651/2014	4
Art. 18	Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006 - Regimi di aiuto "de minimis"	2
Art. 20, comma 1, lettera a) e b)	Tutor per l'assistenza a persone svantaggiate, molto svantaggiate e con disabilità assunte - Regime di aiuto Regolamento (UE) n.651/2014	4
Art. 20, comma 1, lettera c)	Tutor per il mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006 Regimi di aiuto "de minimis"	3
Art. 25, comma 1, lettera a)	Fornitura di servizi di consulenza a consorziate - Regimi di aiuto "de minimis"	1
Art. 25, comma 1, lettera b)	Progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate - Regimi di aiuto "de minimis"	2
Art. 31	Realizzazione di progetti per la promozione della cooperazione sociale, per lo sviluppo dell'occupazione nel settore, per il ricorso a convenzioni tra enti pubblici compresi quelli economici, nonché società di capitali a partecipazione pubblica, e cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo - Regimi di aiuto "de minimis", qualora applicabile	3
	Realizzazione di progetti per la creazione di reti informatiche, per l'individuazione dei fabbisogni formativi del settore e per la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte dalle cooperative sociali e ai risultati raggiunti - Regimi di aiuto "de minimis", qualora applicabile	2

ALLEGATO G

(In relazione all'articolo 37)

(ABROGATO)

PUNTEGGI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Descrizione elementi di valutazione	Punteggio
Progetto sviluppato con 1 o 2 partner/partners	1
Progetto sviluppato con 3 o più partners	1
Progetto sviluppato con 1 partner appartenenti al settore pubblico	1
Progetto sviluppato con 2 o più partners appartenenti al settore pubblico	1
Assenza di altre sovvenzioni, incentivi, sussidi e vantaggi economici provenienti dalla Pubblica Amministrazione a sostegno del progetto	1
Progetto con estensione regionale	1
I soggetti destinatari del progetto sono più di 10	1